

“On. Buffagni, le spiego perché le gare gas non partono”

Lettera aperta di Sciara, consulente degli Enti locali nelle procedure, dopo l'intervento del sottosegretario alla Camera



*Un contributo decisivo per ridare impulso alle gare per la distribuzione gas, previste da un decreto di vent'anni fa ma ancora ferme al palo, potrebbe darlo valorizzare le reti, anche quelle di proprietà pubblica, in base al Vir, sistema più oggettivo e omogeneo rispetto alla Rab. Torna a proporlo **Giulio Gravaghi**, amministratore di*

Sciara Srl, società di consulenza attiva nell'assistenza dei Comuni nelle procedure, rispondendo alle affermazioni del sottosegretario al Mise Stefano Buffagni, in una recente interrogazione alla Camera sul tema.

Pochi giorni fa il sottosegretario per lo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, è intervenuto alla Camera per rispondere all'interrogazione della deputata Silvia Covolo in merito alla situazione delle gare gas ed in particolare alle modalità di valorizzazione e vendita degli impianti di distribuzione del gas di proprietà pubblica ([v. Staffetta 04/02](#)).

Tema di grande attualità, mai normato, che si innesta su quello relativo alla Rab, anch'esso mai normato per quanto attiene le parti di impianto di proprietà pubblica.

La risposta dell'on. Buffagni ripercorre la genesi giuridica del riassetto del servizio di distribuzione del gas, partendo dalla direttiva europea del 1998 applicata nel nostro Paese con il D.Lgs 164/2000, evidenziando i vincoli posti da questa norma di legge:

- Il servizio di distribuzione deve essere assegnato mediante gare ad evidenza pubblica, bandite e gestite dagli Enti locali;
- Gli Enti locali sono aggregati (non si aggregano) dal Mise in ambiti territoriali minimi (Atem) individuati con apposito decreto;
- Le concessioni in essere debbono cessare tutte alla fine del periodo transitorio (allora previsto in cinque anni divenuti poi di fatto dodici) indipendentemente dalla loro scadenza naturale, fatte salve quelle già assegnate con gare ad evidenza pubblica che è stabilito restino vigenti fino alla loro scadenza naturale;
- La valutazione degli impianti, in questo primo giro di gare, è prevista a Vir, secondo il dettato del R.D. 2578/1925.

Su queste basi il legislatore, il Mise e l'Arera mettono a punto una serie di provvedimenti che stabiliscono le modalità dell'unbundling tra attività di vendita e distribuzione e il divieto di continuare le gestioni dirette da parte degli Enti locali.

L'Arera (allora Aeeg, poi Aeegsi) con la delibera ARG/gas/159/2008 rivoluziona il metodo per definire la remunerazione riconosciuta ai gestori di questo servizio.

Norme legislative che con l'intenzione di meglio definire le modalità metodologiche e applicative, anche delle gare d'ambito, ne mutano profondamente gli obiettivi finali e le modalità esecutive.

L'allora Aeegsi è intervenuta anche con centinaia di atti e provvedimenti, secondo una illogica rigidità amministrativa che si è spinta ben oltre le proprie competenze, in alcuni casi sostituendosi al legislatore, concorrendo alla mutagenesi legislativa ed al blocco della riforma.

L'uso della Rab, è previsto al termine di queste nuove concessioni (12 anni), dopo averle allineate ai Vir: oggi si tende ad imporre esattamente il contrario con i Vir che debbono adeguarsi alle

Rab.

Il DM 226/2011 all'art. 5 c. 14 conferma la modalità di valutazione degli impianti:

“Il valore di rimborso relativo alla porzione di impianto per cui la concessione non prevede la devoluzione gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1 a 13. Qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche”.

Un articolo che aveva solo fini statistici per valutare l'impatto del nuovo metodo tariffario, entrato in vigore solo due anni prima, per poter eventualmente individuare correttivi del caso. Purtroppo, come noto, lo spirito dell'articolo è stato travisato e strumentalmente interpretato in termini restrittivi dal regolatore e dal Mise.

Lo stesso DM 226/2011 all'art. 8 comma 3 stabilisce che:

“Il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali e alle società patrimoniali delle reti, che risultino proprietarie di una parte degli impianti dell'ambito, la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati relativi alla parte di impianto di loro proprietà, che i proprietari stessi devono fornire al gestore, da inserire nella proposta tariffaria all'Autorità e a condizione che tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del capitale investito netto di località riconosciuto dall'Autorità”.

Null'altro è mai stato normato circa gli impianti di proprietà pubblica.

Tale posizione, favorevole alla valutazione delle reti pubbliche con gli stessi criteri previsti per i gestori, è stata da sempre sostenuta dall'Anci, che in molte occasioni ha stigmatizzato tale ingiustificata disparità di trattamento che penalizza i bilanci comunali e potrebbe determinare responsabilità erariali per gli amministratori.

Ma l'on. Buffagni, non avendo nulla di giuridicamente più valido su cui argomentare, non poteva che fare riferimento ad una scellerata Faq del Mise che non ha alcuna valenza giuridica (non risulta che tra le fonti del diritto vi siano anche le Faq) ed è stata oggetto di severe critiche.

Ricordiamo che anche l'Arera (allora Aeegsi) ha tentato di imporre tesi analoghe a quelle della Faq Mise con documenti di consultazione (Dco 359/2013/R/gas e Dco 53/2014/R/gas), ma ha dovuto desistere dal tradurle in norme vigenti per le pesanti critiche raccolte.

La realtà è, purtroppo, che le potenti lobby del settore sono riuscite a far prevalere, con aggiornamenti normativi (vedi DM 106/2015), e delibere Arera, la teoria (perché solo di questo si tratta, non di certezza del diritto) che gli impianti di proprietà pubblica non necessariamente debbono essere portati in gara e comunque, se venduti, valorizzati sempre a Rab.

Ciò ignorando, tra l'altro, che nel frattempo il D.Lgs 118/2011 ha modificato radicalmente la formulazione dei bilanci degli Enti locali imponendo la stesura della situazione patrimoniale dei propri cespiti a Vir, con modalità applicabili e compatibili con la documentazione in possesso dei medesimi Enti.

Dopo aver giustificato la Faq del Mise, riferendosi a questa assurda ed iniqua abitudine in atto, l'on. Buffagni “si lancia” in affermazioni a dir poco curiose: *“la differente valorizzazione degli asset tra gestori e soggetti pubblici, quindi secondo Vir e secondo Rab, al momento sembra meno attuale o meno giustificata, tenuto conto dei forti e generalizzati ritardi nell'indizione delle gare da parte degli Enti locali”.*

Cosa vuol dire? Burocratese scritto in linguaggio criptico.

Ma si apprezza il proseguo dell'intervento: *“Nell'ottica di sbloccare tali gare, anche incentivando i Comuni a promuoverle, il Mise e Arera stanno studiando le eventuali ricadute legate al superamento dell'attuale regime sulle tariffe del gas e le possibili soluzioni, per giungere ad una corretta valutazione delle reti pubbliche poste in vendita. Ciò al fine di evitare eventuali aumenti e nel contempo garantire il miglioramento strutturale di efficienza del servizio e una maggiore tutela degli utenti”.*

Facciamo subito notare che sia il regime tariffario che la valutazione dei rimborsi in sede di gara d'ambito (DM 106/2015) non contemplano le reti di proprietà pubblica e molti gestori si rifiutano

addirittura di fornirne la consistenza ed il valore.

Per quanto riguarda la preoccupazione circa i possibili aumenti tariffari dovuti alla corretta valorizzazione degli asset pubblici, il sottosegretario può stare tranquillo: innanzitutto l'incidenza del capitale riconosciuto e remunerato che incide sulla tariffa dei consumatori è solo del 6% e, come più volte dimostrato, confortati anche da sentenze di Tribunali amministrativi, l'incidenza del possibile aumento del capitale da remunerare sulla tariffa degli utenti è minima, quasi impercettibile.

Per il cittadino sarà invece un grosso danno veder sparire dalle casse comunali le entrate degli attuali canoni, sostituiti dalle cifre ridicole che la normativa tariffaria prevede con l'arrivo del gestore d'ambito.

Dove sono finiti i fautori delle gare d'ambito che paventavano maggiori economie di scala, maggiore efficienza e servizi più conformi alle aspettative dei cittadini?

Aggiudicarsi una gara d'ambito ritrovandosi di colpo più di 60-80 impianti da gestire, con Atem che raggruppano oltre 100 Comuni, quali vantaggi ne avranno i Comuni ed i cittadini?

Perché nessun sottosegretario, nessun dirigente del Mise e dell'Arera non ne parlano diffusamente presentando dati oggettivi, seppure in proiezione, di tutti questi plus derivanti dalle gestioni d'ambito?

E se sono veri e dimostrabili, allora il paventato problema della valorizzazione delle reti pubbliche a Vir dovrebbe essere un problema inesistente in gran parte assorbito da queste economie di scala dovute alle gare d'ambito.

Se così non fosse, però, abbiamo tutti perso inutilmente 9 anni dietro prospettati e fantomatici benefici preservando lo status quo, con buona pace degli investimenti e della programmazione di sviluppo di alcune aree del Paese.

Dopo aver dissertato sulle proprietà pubbliche degli impianti di distribuzione del Gas, focalizziamo ora l'attenzione alla Rab, principale colpevole del blocco della riforma del servizio di distribuzione del gas.

Partiamo di nuovo proprio dall'inflazionato D.Lgs. 164/2000, che all'art. 15 preconizza un percorso anche in materia di valutazione e dismissione delle reti, stabilendo che la valutazione degli impianti debba essere fatta partendo dal calcolo del Vrn (Valore di Ricostruzione a Nuovo) definito secondo i criteri del R.D. 2578/1925, degradato in funzione della vetustà degli impianti e di altri parametri indicati dallo stesso Regio Decreto.

Il legislatore parla di valori certi, oggettivi e facilmente riscontrabili e l'unico modo per averli con tali caratteristiche è applicando la metodologia Vir.

Lo stesso decreto legislativo stabilisce che la perequazione tra valore commerciale degli impianti e valore degli stessi a fini tariffari dovrà essere uno degli obiettivi della riforma, ma con tempi molto lunghi per ragioni facilmente intuibili.

La nuova metodologia tariffaria, come già detto, entra in vigore nel 2009 e si basa sulla metodologia Rab con dati disomogenei forniti dai gestori del servizio.

La Rab per sua natura è un valore discontinuo, figlio di un sistema di contabilizzazione dei costi relativi agli impianti che negli anni ha seguito logiche contabili molto diversificate.

La Rab vigente, in particolare, si basa sui costi storici, frutto di logiche diverse che molti operatori hanno adottato nella capitalizzazione dei beni, nelle politiche di approvvigionamento dei materiali e nell'imputazione dei costi di esercizio.

Un valore significativamente influenzato da politiche gestionali e di bilancio molto difformi che si riscontra anche nelle Rab in vigore, nonostante il metodo abbia superato i dieci anni di applicazione.

Il Vir (Valore Industriale Residuo) è il risultato dell'attualizzazione del Vrn ed esprime il valore di mercato di questi impianti. Un valore, come detto, più oggettivo e soprattutto omogeneo essendo il risultato dell'applicazione di una metodologia codificata ed unica per tutti.

Non a caso il decreto Letta, tenendo conto della situazione di questo servizio nel 2000, stabilisce che in questa fase tutto debba essere valutato a Vir; solo dopo che le Rab saranno state equiparate ai Vir (12 anni) queste diverranno il metro di misura degli impianti e del loro valore.

E' evidente che fino a quando le Rab non saranno equiparate ai Vir è opportuno valutare la

cessione degli impianti in occasione delle gare d'ambito solo con la metodologia Vir, compresi quelli di proprietà pubblica.

Per un amministratore vendere gli impianti di proprietà pubblica a Rab significherebbe non rispettare il D.Lgs. 118/2011, che riforma la strutturazione dei bilanci comunali, rischiando di dover rispondere di danno erariale, come ben indicato dalla Corte dei Conti.

Favorire da subito la vendita degli asset pubblici valutandoli a Vir, calcolato con l'ausilio di Linee Guida Mise, implementate come sopra indicato, certamente ridarebbe impulso alle gare gas.

La Rab non può essere il succedaneo del valore di mercato in quanto è una mera rappresentazione, disomogenea, del valore dei beni ai fini tariffari che comunque rappresenta circa il 50% della tariffa riconosciuta al gestore del servizio.

Se davvero si vogliono rivitalizzare le gare gas occorre snellire e semplificare le procedure, standardizzando maggiormente i valori in gioco, riducendo i controlli e le approvazioni di Arera, focalizzando meglio il ruolo dell'Ente locale.

Spiace che la nuova regolamentazione tariffaria per il V° periodo (Arera 570/2019/R/gas), entrata in vigore il 1° gennaio, pur offrendo spunti interessanti, di fatto non affronti questi problemi, rimandandoli ad una futura disposizione in materia.

Egregio sottosegretario Buffagni, a 9 anni dal DM 226/2011 l'unica gara aggiudicata, tenendo conto di ricorsi e controricorsi, è quella di Torino 2 dove ha vinto l'incumbent uscente (159.000 PdR suoi su 162.000 dell'Atem), unico offerente in sede di gara.

Da poche settimane si è chiusa anche la gara di Aosta, vinta dall'incumbent uscente.

Evidente il problema della concorrenza e della effettiva contendibilità degli ambiti.

Per non parlare della gara di Belluno dove la burocrazia tenta di prevalere su un significativo errore di valutazione degli impianti e dove, ancora una volta sarà la giustizia a dover stabilire dove sta la correttezza di fatti e procedure sempre più complesse.

© Tutti i diritti riservati

E' vietata la diffusione e o riproduzione anche parziale in qualsiasi mezzo e formato.